

Proponente: 42.E
Proposta: 2025/894

del 23/09/2025



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1740

del 26/09/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA: RIGENERAZIONE URBANA DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO - “RIQUALIFICAZIONE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO” - PRIMO STRALCIO E SECONDO STRALCIO CUP: J84E21002050001 cod. intervento: A_30101 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI RELATIVI AD OPERE EDILI (cat. OG2)

CUP: J84E21002050001

CIG : B67D43E757

cod. intervento: A_30101

RUP: Ing. Matteo Tanzi

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto n. di P. G. 57474, con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing Salvatore Falbo della responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici", con validità dal 01/03/2025;
- la determina dirigenziale RUD nr. 559 di del 04/04/2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, in atti rispettivamente al protocollo PG N 67042 e PG N 67060 del 13/03/2025;
- i progetti esecutivi di cui agli stralci sopra indicati, sono stati verificati congiuntamente e positivamente dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Bologna (nota SABAP-BO prot. n. 28572 del 05/09/2024) ed autorizzati dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR. come da verbali conservati agli atti;
- la determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva RUD. 581 del 28/05/2025, all'operatore economico MARMIROLI S.R.L. C.F./P.IVA 02078970353, con sede legale in Via M.M. Boiardo 4/2 42011 Bagnolo in Piano (RE);

Viste l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservate al PG n. 216546/2025 e integrate con i PG 2025_0223639 del 15/09/2025, PG 2025_0223694 del 15/09/2025, PG 2025_0223772 del 15/09/2025 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto, MARMIROLI S.R.L., con le quali si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico LOGI AGIM, con sede a Reggio Emilia, CAP 42122, in via Gallonini n. 34, partita IVA 02977920350, la realizzazione di opere edili (CAT OG2), per un importo di euro 12.950,00, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- l'impresa appaltatrice non ha subappaltato l'intera opera né un importo superiore al 50% dell'importo della categoria prevalente, come si evince dal referto del direttore dei lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi (PROT-INAIL_49756075 _ del 30/06/2025), come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto, come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2025/216546, che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

"i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...";

Visti il referto redatto dal direttore dei lavori in oggetto;

Dato atto che: la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) – pertanto non è soggetta al rilascio di informativa antimafia non ostativa;

Rilevato che, dall'esame della sopracitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare l'appaltatore dei lavori in oggetto, MARMIROLI S.R.L, ad affidare in subappalto all'operatore economico LOGI AGIM, con sede a Reggio Emilia , CAP 42122, in via Gallonini n. 34, partita IVA 02977920350, la realizzazione di opere edili (CAT OG2), per un importo di euro 12.950,00, oltre IVA, se dovuta;

- **di prendere atto che:**
 - l'appaltatore e il subappaltatore hanno richiesto , come documentazione sopra richiamata conservata al PG 2025/216546, che il pagamento delle spettanze per la lavorazione affidata con il sopracitato subappalto venga effettuato da parte dell'appaltatore, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016; ciò in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi, più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti

 - dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c..

- **di dare atto che** la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) – pertanto non è soggetta al rilascio di informativa antimafia non ostativa;

- l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti *ex lege* ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la stazione appaltante, qualora ravvisi irregolarità, procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Falbo